

Reg.delib.n. **2633**

Prot. n. de30-03

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "I Mughì" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n.14 e sm, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno **17 Ottobre 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si Ã¨ riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO**ROBERTO PINTER****ASSESSORI EFFETTIVI****REMO ANDREOLLI****MARCO BENEDETTI****OLIVA BERASI****SILVANO GRISENTI****MAURO LEVEGHI****MARIO MAGNANI****SERGIO MURARO****DARIO PALLAORO**

Assenti:

CLAUDIO MOLINARI

Assiste:

IL DIRIGENTE**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Nell'ottica di un progetto integrato di protezione della natura in linea con gli obiettivi posti dalla normativa europea in materia di ambiente, e precisamente la Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE, denominate rispettivamente "Direttiva Uccelli" e "Direttiva Habitat", la Provincia Autonoma di Trento ha emanato la legge 23 giugno 1986, n. 14 recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di

rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, con l'intento di mantenere la valenza bioecologica e naturalistica del territorio.

La citata legge provinciale n. 14 del 1986 disciplina l'individuazione e l'istituzione di biotopi di interesse provinciale, individuati dal piano urbanistico provinciale del 1987 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario, mentre demanda alle autorità comunali e ai piani regolatori generali l'individuazione e la delimitazione dei biotopi di interesse locale. Essi sono riportati altresì negli elenchi e nelle cartografie dello stesso P.U.P.

L'art. 5 della legge provinciale 14/86, modificato dall'art. 15 della L.P. 29 agosto 1988, n. 28 e dall'art. 25 della L.P. 30 agosto 1993, n. 22 prevede la procedura per la loro individuazione che comporta, fra l'altro, adempimenti tecnici e amministrativi per definire i confini dell'area e i relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta motivata del Comitato provinciale per l'ambiente, previa consultazione dei Comuni, dei Comprensori e dei Comitati agricoli comprensoriali interessati.

La torbiera dell'I Mughia, ubicata sulla sella posta tra la Val Malene e la Piana di Pradellano, è stata individuata nel Piano urbanistico provinciale del 1987 quale biotopo di interesse provinciale numero 14, su di una superficie pari a 21,106 ha. Il toponimo richiama la presenza in loco, inconsueta per via della bassa quota, del pino mugo (Pinus Mugo).

Il biotopo dell'I Mughia è stato proposto quale Sito di Interesse Comunitario (codice IT 3120032) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE sopra menzionata, con la motivazione che esso si caratterizza per la presenza di tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.

La proposta di individuazione di un biotopo di interesse provinciale sull'area denominata Mughia è motivata dal fatto che l'area comprende tre zone a torbiera, situate su piani altitudinali degradanti, che hanno avuto origine dal colmamento di antichi bacini lacustri di origine glaciale, e anche una parte di boschi e zone prative che conferiscono all'area pregevoli caratteristiche di varietà ambientale. In particolare il biotopo si configura come un prezioso esempio di come le diverse tipologie ambientali di torbiera, torbiere basse, alte e di transizione, possano coesistere in equilibrio dinamico tra loro.

La zona è stata soggetta in passato ad una notevole frequentazione da parte dell'uomo, sia per la fienagione che per lo sfruttamento dei boschi. Più recentemente l'area è stata interessata dall'attività estrattiva della torba che ha provocato notevoli danni alle zone umide, ma che risulta ormai abbandonata da decenni.

L'istituzione del biotopo a favore di questi preziosi lembi di vegetazione naturale, e naturalmente della fauna ad essa associata, presenta una serie di valenze che sono così riassumibili:

- l'importanza del biotopo è data prima di tutto dalla presenza di associazioni vegetazionali e specie botaniche estremamente rare sul versante meridionale delle Alpi, che rendono, soprattutto la zona a torbiera, tra le più interessanti in assoluto di tutto il territorio trentino.; di particolare interesse risulta il Pino mugo-Sphagnetum, vegetazione tipica delle torbiere di transizione, che rappresenta uno stadio vegetazionale evolutivo molto avanzato.
- l'area merita attenzione anche dal punto di vista faunistico per la ricchezza di habitat specifici per la fauna delle zone umide, soprattutto anfibi e rettili, e per l'avifauna alpina propria dei boschi misti di conifere, quali il gallo cedrone ed il francolino di monte, la civetta nana, il picchio nero e lo sparviere; in particolare il biotopo rappresenta un importante sito riproduttivo per il tritone alpestre ed è situato in una sella che costituisce una via preferenziale per l'avifauna nel corso degli spostamenti migratori.

In data 17 luglio 2003, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore competente con nota prot. N. 2857/03 ha inviato gli atti progettuali e le proposte del Piano di gestione delle Norme di tutela al Comuni di Pieve Tesino, al Comprensorio C3 della Bassa Valsugana e Tesino, e al Comitato Agricolo Comprensoriale C3 della Bassa Valsugana e Tesino al fine di raccogliergli i pareri.

Il Comune di Pieve Tesino - con deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 7 agosto 2003 esprimeva parere favorevole, approvando sia dal punto di vista patrimoniale che istituzionale il Piano di Gestione, la

cartografia e le norme di tutela relative al biotopo "Il Mughia".

Il Comprensorio C3 della Bassa Valsugana e Tesino, con deliberazione della Giunta Comprensoriale nr. 63 dd. 8 agosto 2003 esprimeva parere favorevole all'istituzione del biotopo di interesse provinciale denominato "Il Mughia".

Il Comitato agricolo comprensoriale "ora Comitato Territoriale di Sviluppo Rurale della Bassa Valsugana e Tesino con proprio parere n. 23/2003, espresso nel corso della seduta tenutasi in data 18 agosto 2003 esprimeva parere positivo all'istituzione del biotopo.

In data 20 agosto 2003 il Comitato per l'Ambiente, riunito per valutare i sopra richiamati pareri, con deliberazione n. 23/2003, ha ritenuto opportuno di proporre alla Giunta Provinciale l'istituzione del biotopo denominato "Il Mughia" secondo il progetto presentato dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Pertanto il Comitato per l'Ambiente propone alla Giunta provinciale l'individuazione del denominato "Il Mughia", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie complessiva di ettari 21 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso del Comitato per l'Ambiente, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m., sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie in

C.C. Pieve Tesino: 1808/1*, 4284/1*, 4284/3, 4285*, 4286*, 4287*, 4292/1*, 4292/2*, 4293, 4294*, 4295, 4296, 4297*, 4298*, 4300, 4301/1*, 4303, 4306*, 4307, 4308, 4309*, 4310/1*, 4310/2*, 4311/1, 4311/2, 4312, 4313*, 4314*, 4315, 4316, 4317, 4318*, 4319/1*, 4319/2*, 4320/1*, 4320/2*, 4321*, 4322, 4323, 4324*, 4325*, 4326, 4327*, 4328, 4329, 4330, 4331*, 4332*, 4334*, 4335*, 4336*, 4337*, 4338/1, 4338/2, 4339, 4340, 4341, 4343*, 4359, 4360/1, 4360/2, 4363, 4364, 4368/1, 4368/2, 4369/1, 4369/2, 4372/1*, 4372/2*, 4373, 4592*, 5289/1*, 5319*.

*= particelle parzialmente comprese nel biotopo;

- 2) Considerato che l'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo "Il Mughia" compatibile con le attività economiche tradizionali, specificamente la selvicoltura, "Il Mughia" consente:
 - la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici attualmente coltivate; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo;
 - l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi, fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
 - la selvicoltura sulla base del Piano di Assestamento Forestale redatto in base ai criteri della selvicoltura naturalistica, ovvero da un Piano di gestione forestale predisposto dal Servizio Parchi e

Conservazione della Natura, con il quale vengono tracciate le linee guida per la migliore coltivazione delle aree boscate presenti all'interno del biotopo; in mancanza di questo documento specifico i singoli tagli dovranno essere autorizzati dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura;

- la circolazione dei mezzi a motore per le attività di utilizzazione boschiva fatto salvo eventuali particolari prescrizioni di tempo e di luogo impartite dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura per la protezione di specie rare in riproduzione;
- la realizzazione di infrastrutture pubbliche per le quali non esiste una localizzazione alternativa, previo parere vincolante del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- l'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi necessari alla fruizione culturale e scientifica del biotopo, alla sua protezione, conservazione, rinaturalizzazione, al miglioramento bioecologico ed ambientale del territorio sulla base di uno specifico piano di valorizzazione e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14:

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale fine eventualmente già concesse;

Non sono inoltre consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

In particolare non è ammesso:

- introdurre colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale;
- effettuare il dissodamento di superfici forestali, prative o incolte;
- immettere, asportare o danneggiare flora e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;
- esercitare la caccia e immettere o prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- esercitare il pascolo al di fuori della torbiera;
- immettere reflui o acque che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo;
- attraversare la zona mediante nuove linee elettriche e telefoniche;
- sorvolare a bassa quota il biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione ad eccezione di quelle preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura;
- svolgere attività ludiche c/o sportive e/o ricreative, salvo esplicita deroga del Servizio parchi e Conservazione della Natura;

3. L'individuazione dell'area tutelata di cui al punto 1. riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 e s.m..

Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio eventualmente da definire di volta in volta con specifica deliberazione;

4. Il Piano di gestione, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera di istituzione; Il Piano di Gestione, in particolare, detta le linee guida di gestione e costituisce documento programmatico per le azioni di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'area protetta;
5. Il Servizio Parchi e Conservazione della Natura potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.
6. Si dà atto che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso secondo quanto disposto dall'art. 37 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

MN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 2 RIFERIMENTO: 2003-S046-00119